Club alpino italiano

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40

Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Art. 26.

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

di Gian Paolo Boscariol

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del **19 marzo 2021** ed è entrato in vigore il 3 aprile 2021.

Dopo pochi giorni dalla pubblicazione…(tre per l'esattezza)…l'articolo 30, comma 11, del decreto-legge **22 marzo 2021**, n. 41 ha introdotto una disposizione di differimento termini, inserendo - nel testo del D.Lgs. n. 40 del 2021 - l'articolo *43-bis*:

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, é aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 43-bis (*Disposizione finale*) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto **si applicano** a decorrere dal **31 dicembre 2023**.».

Poi il legislatore ci ripensa, e con l'articolo 10 del decreto-legge **25 maggio 2021**, n. 73, comma *13-quater*, lettera *f*), dispone:

«all'articolo *43-bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole "31 dicembre 2023" sono **sostituite** dalle seguenti: "**1° gennaio 2022**".

In conclusione, dopo tre passaggi legislativi, ecco il testo vigente:

Art. 43-*bis* (*Disposizione finale*)

1. **Le disposizioni recate dal presente decreto <u>si applicano</u> a decorrere dal 1° gennaio 2022**.

Perché il decreto n. 40.

Una breve parentesi di nozioni di diritto pubblico

Il decreto legislativo n. 40 è uno dei **provvedimenti attuativi** della **delega** conferita al Governo con la **legge** n. 86 del 2019 di **riforma dello sport**.

In questo caso la delega è contenuta all'articolo 9 della legge n. 86 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Per tale tipologia di atti è prevista una procedura particolare, diversa da quella che regola l'esame di un disegno di legge: il Consiglio dei ministri approva uno **schema di decreto**, che viene trasmesso al Parlamento per il **parere** da parte delle **Commissioni** competenti.

In sostanza, non viene esaminato prima in Commissione e poi in Assemblea e quindi trasmesso all'altro ramo del Parlamento per l'identica procedura di esame.

Questo tipo di procedura ordinaria era già stata seguito per la legge delega.

Pertanto, per i provvedimenti attuativi (decreti legislativi) l'esame viene effettuato solo da 50 deputati e 25 senatori (che compongono le Commissioni competenti per materia), in modo autonomo ed entro 45 giorni.

Se entro tale termine il parere non viene espresso dalla Commissione, il Consiglio dei ministri procede ugualmente all'approvazione definitiva.

La legge delega prevede che lo schema sia altresì esaminato dalla **Conferenza Stato-Regioni** al fine di raggiungere una **Intesa**.

Nel caso del D.Lgs. n. 40 (lo schema – atto n. 229 - era stato presentato al Parlamento il 30 novembre 2020) non si è potuto pienamente completare l'esame parlamentare in conseguenza della **crisi politica** di inizio d'anno che ha interessato il **Governo Conte 2**, che ha conseguentemente limitato i lavori parlamentari **impedendo**, in questo caso, l'espressione dei **pareri** in Commissione nei termini previsti.

La **Conferenza Stato-Regioni** ha potuto raggiungere l'**Intesa** nella seduta del **25 gennaio 2021**, modificando il testo originario.

Il Governo Draghi ha giurato il 13 febbraio 2021 ed ha avuto la fiducia del Parlamento nei giorni successivi. Nella riunione del 26 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo.

Art. 26.
(*Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche*)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Comma 1 – *Esenzione da responsabilità*

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita **non sono responsabili** degli incidenti che possono verificarsi **nei <u>percorsi fuori pista</u> serviti dagli impianti medesimi**.

Si tratta della medesima formulazione presente all'art. 17, co. 1, della legge n. 363 del 2003 (in vigore sino al 31 dicembre 2021).

Si tratta di una **norma civilistica** di garanzia da eventuali richieste di risarcimento per danni subiti in tale ambito.

Che cosa si intende per percorsi fuori pista ?

La norma fa riferimento a percorsi fuori pista **serviti dagli impianti**.

Stiamo quindi parlando di quelle parti **all'interno** dell'area sciabile attrezzata che tuttavia risultano al di fuori delle piste da sci vere e proprie.

Un tipico caso può essere una strada sterrata ricoperta dalla neve che permette di raggiungere un rifugio a piedi (anche con le ciaspole) non essendo possibile raggiungerlo percorrendo la pista da sci:

Art. 24, D.Lgs. n. 40: *È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità*.

Stiamo comunque all'interno dell'area sciabile attrezzata.

Tuttavia un rifugio può essere situato non lungo le piste da sci (come invece accade nella gran parte dei casi), ma **esternamente** alle piste stesse, magari anche ad una certa distanza. In questo caso, dopo esser salito con gli impianti, posso calzare gli sci da sci alpinismo, le racchette da neve oppure proseguire con gli scarponi lungo il territorio (percorsi fuori pista generalmente conosciuti) e raggiungere il rifugio.

Ma posso anche addentrarmi ulteriormente nel territorio al di fuori dell'area sciabile attrezzata per praticare lo sci alpinismo o l'escursionismo su neve.

In sostanza, il comma 1 **non specifica le attività** che si possono praticare lungo i percorsi fuori pista, ma si limita ad escludere le responsabilità dei gestori in tale ambito.

Comma 2 – *Dotazioni speciali per il soccorso in valanga*

I soggetti che praticano lo **sci-alpinismo** o lo **sci fuoripista** o le **attività escursionistiche** in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di **appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve**, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

*Una norma simile era contenuta al comma 2 dell'**articolo 17** della **legge n. 363 del 2003**:*

"I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi**,** laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano **evidenti** rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso".

Rispetto al testo precedente si può notare un innalzamento del livello di sicurezza, in quanto se prima si faceva riferimento ad "**evidenti**" rischi di valanga, ora di parla "genericamente" di rischi di valanga da porre in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche.

Legge 363 del 2003, art. 17, co. 2

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi**,** laddove, per le condizioni **climatiche e della neve**, sussistano **evidenti** rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

D.Lgs. 40 del 2021, art. 26, co. 2

I soggetti che praticano lo sci-alpinismo **o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve**, laddove, per le condizioni **nivometeorologiche**, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici **di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve**, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Nel 2021, così come nel 2003, una attività svolta **al di fuori** di “aree sciabili attrezzate” è tuttavia oggetto di disciplina, in quanto il decreto legislativo n. 40 “*adegua le norme in materia di **sicurezza** nella pratica nelle discipline sportive invernali*” (art. 1).

Infatti la legge delega n. 86 del 2019, all’articolo 9, tra i principi e criteri direttivi che il Governo doveva seguire nell’adottare i decreti legislativi attuativi era previsto il seguente:

b. revisione delle norme in materia di **sicurezza** stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

3) *l'individuazione dei* ***criteri generali di sicurezza*** *per la* ***pratica dello sci-alpinismo*** *e delle* ***altre attività sportive*** *praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori*.

Quindi il principio di delega indica criteri generali di sicurezza per la **pratica:**

- dello sci-alpinismo

- e delle **altre attività sportive** praticate nelle aree sciabili attrezzate.

Teoricamente lo sci alpinismo non si pratica nelle aree sciabili attrezzate (bensì al di fuori di esse).

Quali sono le «altre discipline sportive» praticate nelle aree sciabili attrezzate ?

Ci vengono in aiuto le **definizioni** indicate all'art. 2 del decreto n. 40.

L’**articolo 2, comma 1**, lettera *a*), ci fornisce la seguente **definizione** di **aree sciabili attrezzate**:

“*le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e* ***comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento,*** *abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve*”.

Tuttavia, il legislatore, in preda ad un *raptus* normativo, all'**articolo 4 comma 1**, ci fornisce nuovamente l'identica **definizione** di area sciabile attrezzata, fornendo tuttavia **ulteriori specifiche**:

"*1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali*."

In sostanza, con l'articolo 4, comma 1, specifica quali sono **gli sport sulla neve** !

Non si tratta di una novità: tale definizione così dettagliata era già presente all'articolo 2, comma 1, della legge n. 363 del 2003.

Il legislatore del 2021 ha voluto introdurre nel testo uno specifico articolo contenente le "***Definizioni***", generando di fatto una duplicazione della definizione di "aree sciabili attrezzate" (art. 2, co. 1, lett. *a*) e art. 4, co. 1).

Il decreto legislativo n. 40 reca anche la **definizione** di **sci alpinismo** (art. 2, co. 1, lett. *i*):

“i) sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante”.

nonché di **sci fuori pista** (comma 1, lettera *n*):

n): *attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici*.

In pratica, il legislatore esce per un attimo dalla regolamentazione in senso stretto dei comportamenti da tenere da parte degli utenti (articoli da 17 a 33) nelle aree sciabili attrezzate (in particolar modo sulle piste) e pone la sua attenzione sulla sicurezza nelle attività sportive in ambiente innevato che si possono praticare al di fuori delle aree sciabili attrezzate.

A rigor di logica potrebbe sembrare un abuso legislativo, un eccesso di delega: che c'entrano le escursioni su neve o lo sci alpinismo con la disciplina della pratica dello sci su pista ?

*Se pratico tali attività **al di fuori** di una area sciabile attrezzata, potrei ritenere di essere esentato dal dover rispettare tali norme.*

Nei principi direttivi della legge delega si faceva riferimento allo **scialpinismo** e alle **altre attività sportive** praticate nelle aree sciabili attrezzate.

Il decreto attuativo n. 40 considera pure le attività escursionistiche, anche con le ciaspole !! E' forse un eccesso di delega ?

Il legislatore, dovendo peraltro effettuare una revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 (principio lettera *b*), ha inteso il concetto di «**area** sciabile attrezzata» **in senso ampio**, non facendo riferimento alle sole parti del territorio strettamente legate alle piste da sci e ai relativi impianti.

Va ricordato, infine, che la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019** sul rischio valanghe (*c.d. direttiva Rigopiano*) utilizza la definizione di «**Aree sciabili gestite**»:

"l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell'insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato".

La residua parte del territorio al di fuori delle aree abitate (*aree antropizzate*) e delle aree sciabili gestite è definita dalla stessa direttiva “**territorio aperto**” ed é percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo (cosi definito dalla Direttiva sopracitata).

Per il “territorio aperto” il legislatore, con l’articolo 26, comma 2, ha voluto **puntualizzare** la necessità di alcune **regole di sicurezza** da osservare per garantire una eventuale più efficace e tempestiva attività di autosoccorso in caso di valanga.

Normative regionali vigenti conseguenti alla legge del 2003

ABRUZZO

Legge 8 marzo 2005, n. 24

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 99 - *Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo*.

(…)

2. I soggetti che praticano lo **scialpinismo** devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), **pala e sonda** per garantire un idoneo intervento di soccorso.

LOMBARDIA

Legge 1° ottobre 2014, n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna.

Art. 14 - *Regole di comportamento*.

3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli **escursionisti** devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano **pericoli** di valanghe, verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso.

PIEMONTE

Legge 26 gennaio 2009, n. 2

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna.

Art. 30 - *Sci fuori pista*

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e **le attività escursionistiche**, in ambienti innevati, **anche mediante le racchette da neve**, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, **lo fanno a proprio rischio e pericolo**.

I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai **rischi** legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti ***rischi*** di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, **pala, sonda da neve** per garantire un idoneo intervento di soccorso.

VALLE D'AOSTA

Legge 15 novembre 2004, n. 27

Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali.

Art. 7 - *Sci fuori pista e sci-alpinismo*.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono **sempre** munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Le attività considerate dall'articolo 26

Mentre nel caso del comma 1 si fa riferimento a "percorsi fuori pista" rispetto agli impianti stessi, senza indicare quale tipologia di attività viene in essi praticata (limitandosi a dichiarare l'assenza di responsabilitità per i gestori in caso di incidente), il **comma 2 riguarda specifiche attività**.

Oltre allo sci alpinismo (già considerato dalla legge n. 363) l'art. 26 del D.Lgs. n. 40 fa riferimento anche alle **attività** dello **sci fuoripista** e alle **attività escursionistiche**, "anche mediante le racchette da neve".

*In realtà il riferimento allo "sci fuori pista" era già contenuto nella rubrica dell'art. 17 (*Sci fuori pista e sci-alpinismo*) della legge 363 del 2003. Il comma 2 richiamava solo lo sci alpinismo.*

La vera novità è che ora il legislatore considera pure “**le attività escursionistiche, anche mediante le racchette da neve**”.

Quindi l’estensione dell’applicazione della norma **non** riguarda **solo** le attività con **le ciaspole**, ma **tutte** le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati.

In esse va ricompreso anche lo “**sci da fondo escursionistico**” (lo sci da fondo “ordinario” viene praticato in aree sciabili attrezzate e spesso dietro il pagamento di un biglietto di accesso).

Stando strettamente al lessico, l'obbligo di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (comunemente definiti ARTVA), pala e sonda **non** sembrerebbe necessario per le **attività alpinistiche** in ambiente invernale, in quanto l'alpinismo è una attività diversa dall'escursionismo.

Tuttavia, ai fini dell'avvicinamento, si potrebbe utilizzare nella risalita le pelli da sci alpinismo e poi ridiscendere con gli sci…. e quindi si soggiace all'obbligo.

Le nostre riflessioni devono rivolgersi **non tanto alle tipologie di utenti** destinatari della norma, quanto all'**ambiente considerato** dalla norma stessa e alla finalità della sicurezza.

***Quali sono** questi **particolari ambienti innevati** ?*

Ovviamente lo sci alpinismo e lo sci fuori pista si praticano in presenza di neve.

Il riferimento a “particolari ambienti innevati” **potrebbe** essere riferito solo all’attività escursionistica (che si può praticare anche in assenza di neve) ?

Dato che si tratta di una attività “di moda” si è voluto precisare che anche andare per boschi con le racchette da neve è una attività escursionistica (al fine di chiarire le idee ai molti praticanti/turisti occasionali).

Ne conseguirebbe che sci alpinisti e *free-raider* sarebbero sempre obbligati a portare con se ARTVA, pala e sonda (come prevede la Regione Valle d'Aosta), mentre gli escursionisti lo sarebbero solo in particolari ambienti innevati ?

Questo concetto non sembrerebbe applicabile.

Analizzando la norma, appare evidente che non si tratta di ambienti innevati *tout court*, bensì in essi deve essere **presente un pericolo di valanghe**.

Infatti già la **legge n. 363** del 2003 faceva riferimento - per gli scialpinisti – (a quei luoghi) “**laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe**”.

Si trattava, pertanto di quei territori dove esisteva la evidente possibilità di un pericolo di valanghe.

Il termine «**evidente**» non è tuttavia presente nella Scala europea del pericolo valanghe.

I livelli (o gradi) sono:

5 – Molto forte (rosso e nero)

4 – Forte (rosso)

3 – Marcato (arancione)

2 – Moderato (giallo)

1 – Debole (verde)

Il termine «**evidente**» potrebbe essere concettualmente equiparato al «**marcato**» del **livello 3** ??

UNA RIFLESSIONE

Da notare che siamo in presenza di una legge dello Stato che non pone limiti alle attività in montagna (in questo caso lo scialpinismo), non introduce divieti (*La pratica dello scialpinismo è vietata in caso di evidenti pericoli di valanghe).*

Una legge dello Stato autorizza a rischiare la propria vita in un ambiente considerato pericoloso purché si abbia in dotazione una determinata strumentazione di ricerca qualora si dovesse finire sotto una valanga.

Anche la normativa del 2021 conferma tale libertà, chiedendo semplicemente agli utenti di garantire la propria sicurezza attraverso la dotazione di un kit di autosoccorso (o di primo soccorso, in attesa dell'intervento del Soccorso alpino).

DOMANDA: Ma se **vado da solo**, a che mi serve avere il kit ?

RISPOSTA 1: Puoi sempre soccorrere un altro scialpinista/escursionista rimasto sotto una valanga;

RISPOSTA 2: Se rimani sotto una valanga è più facile per i soccorritori ricercarti e magari trovarti ancora in vita;

RISPOSTA 3: In genere i soccorritori bonificano l’area fino al ritrovamento del corpo e talvolta questa attività comporta l’impegno di molte persone per più giorni, con un notevole costo (*vedi il caso della valanga in Valle Majelama (Velino) a febbraio 2021).*

UNA ANNOTAZIONE

Il legislatore, nel 2003 così come nel 2021, non ha tuttavia compreso la differenza tra pericolo e rischio.

Il **PERICOLO** è una condizione **oggettiva**: in quella zona, per la conformazione del terreno, l'accumulo di neve, le condizioni climatiche, c'è la possibilità che si stacchi una valanga e quindi si generi una situazione di pericolo.

Il **RISCHIO** è una condizione **soggettiva**: io, escusionista, sci alpinista, decido di transitare lungo un pendio che presenta un pericolo di valanga per una mia scelta personale. *Decido di rischiare la mia vita nell'andare su quel terreno*.

In sostanza, confonde genericamente i due termini, attribuendogli il medesimo significato.

Si tratta di un modo comune di parlare: "*a mio rischio e pericolo*".

Il testo finale del D.Lgs. n. 40 è stato sicuramente un **successo del C.A.I.** (documento trasmesso e audizione da remoto del P.G. Torti in Commissione Cultura alla Camera dei deputati) **rispetto allo schema iniziale** di decreto legislativo presentato dal Governo al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni.

Nello schema si faceva genericamente riferimento "**ad ambienti innevati**" senza far riferimento alle condizioni nivo-meterologiche e al pericolo di valanghe, ricomprendendo pertanto qualsiasi territorio con presenza di neve.

Il legislatore ha introdotto l'aggettivo "**particolari**", caratterizzando di fatto alcuni ambienti innevati.

Sempre nello schema iniziale veniva riportato l’acronimo ARVA nel definire i sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (quando l’ARVA è un marchio registrato e non è utilizzabile).

Per essi erano previsti, così come per pala e sonda da neve, l’**omologazione** secondo la normativa vigente: il legislatore non era a conoscenza che per le sonde da soccorso in valanga non esistono omologazioni.

Ma come devono essere così “**particolari**” questi ambienti innevati?

L’articolo 26 del D.Lgs. n. 40 del 2021 ci parla di “**particolari ambienti innevati, (…) laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *rischi* di valanghe**”**.**

Quindi:

1 – presenza di neve (ambiente innevato);

2 – presenza di rischi (pericoli) *di valanghe in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche.*

Sorge un problema lessicale: che cosa si intende per “**particolari**” ambienti.

A mio avviso, il legislatore ha deciso di utilizzare un termine così generico e discrezionale quale reazione emotiva al fatto che nello **schema** iniziale trasmesso al Parlamento aveva fatto riferimento in modo generico, ma generale, ad “**attività escursionistiche in ambienti innevati**”, ricomprendendo di fatto qualsiasi terreno coperto di neve posto al di fuori di una area antropizzata.

Le precise osservazioni mosse dal CAI e da altri soggetti auditi in Commissione hanno determinato una riflessione negli Uffici governativi.

Non avendo fatto ricorso ad una consulenza del CAI (nella relazione allo schema di decreto viene indicata solo la F.I.S.I.) – il legislatore ha voluto evidenziare la “particolarità” degli ambienti soggetti al pericolo di valanghe, quando l’utilizzo di tale aggettivo risulta superfluo.

In sostanza, per il legislatore gli ambienti a pericolo di valanghe sono “particolari” rispetto agli altri ambienti ordinari dove **non** sussiste tale pericolo.

Ma tali ambienti **sono a rischio valanghe**: *punto e basta !!*

Il testo non avrebbe sollevato criticità interpretative qualora fosse stato così formulato:

“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in ~~particolari~~ ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *pericoli* di valanghe”.

Come valutare il pericolo di valanghe ?

Il successivo **comma 3** ci fornisce una prima sommaria indicazione:

“*I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità*”.

Tale obbligo **non** era previsto dalla **legge** del **2003**.

Qualora i gestori omettessero di esporre i bollettini sarebbero punibili con la **sanzione** indicata all’articolo 33, comma 2, lettera *h*):

*«2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:*

h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 26.»

Facendo riferimento all’articolo 26, la sanzione si applica sia nel caso di attività senza gli appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve (comma 2), sia per la mancata esposizione dei bollettini valanghe (comma 3).

Il Bollettino valanghe si sviluppa su una **scala da 1 a 5** e contiene anche una spiegazione dello stato dei fenomeni nivometereologici.

La scala europea del pericolo valanghe

	SCALA DEL PERICOLO		STABILITA' DEL MANTO NEVOSO	PROBABILITA' DI DISTACCO VALANGHE
	5	MOLTO FORTE	Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile.	Sono da aspettarsi molte grandi valanghe spontanee, anche su terreno moderatamente ripido.
	4	FORTE	Il manto nevoso è debolmente consolidato su la maggior parte dei pendii ripidi.	Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e, talvolta, anche grandi valanghe.
	3	MARCATO	Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi.	Il distacco è possibile con debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e, in singoli casi, anche grandi valanghe.
	2	MODERATO	Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi, per il resto è ben consolidato.	Il distacco è possibile principalmente con forte sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee.
	1	DEBOLE	Il manto nevoso è in generale ben consolidato oppure a debole coesione e senza tensioni.	Il distacco è generalmente possibile solo con forte sovraccarico su pochissimi punti sul terreno ripido estremo. Sono possibili scaricamenti e piccole valanghe spontanee.

Sovraccarico forte: gruppo compatto di sciatori, escursionisti a piedi, curve saltate o molto strette, caduta di sciatore, motoslitta.
Sovraccarico debole: singolo sciatore.
Pendio ripido: con inclinazione > 30°.
Terreno ripido estremo: con caratteristiche sfavorevoli per inclinazione (>40° ca.) e morfologia.

Tuttavia la valutazione del **grado di pericolo viene riferito all'intera area** e non alla singola dorsale montuosa sovrastante le piste da sci del comprensorio (i pendii sovrastanti le piste vengono preventivamente bonificati dopo una nevicata e controllati giornalmente dal personale degli impianti).

Ovviamente l'attività sci alpinistica e lo sci fuori pista presentano caratteristiche e rischi assai diversi dalle altre forme di escursionismo invernale (sci da fondo escursionistico, sci da fondo, racchette da neve, camminata).

Quasi sicuramente lo sci-alpinista, il *free-raider* avrà nel suo equipaggiamento l'ARTVA in quanto già previsto dalla normativa vigente e sicuramente avrà nello zaino anche pala e sonda da utilizzare nella prima fase di autosoccorso (intesa come immediata attività di ricerca di un compagno in attesa dell'arrivo del CNSAS) in conseguenza di una valanga.

Forse avrà in dotazione lo zaino dotato di *airbag* che esplode gonfiandosi in caso sia coinvolto in una valanga, facendolo galleggiare sulla stessa.

Analogo ragionamento va fatto per l'escursionista che risale un pendio a piedi, magari calzando i ramponi, oppure con le ciaspole.

A questo punto sorge il problema di come valutare *oggettivamente* il pericolo di valanghe.

Ma nel caso di escursionisti che percorrono esclusivamente una valle larga senza ripidi pendii ai lati oppure un tratto di una cresta innevata, è necessaria tale dotazione ?

Sicuramente se percorro dopo una recente nevicata una stretta valle con ai lati delle pareti ripide, c'è un oggettivo pericolo di essere coinvolto da qualche fenomeno valanghivo. L'eventuale valanga potrà tuttavia essere determinata da semplici fattori nivometereologici indipendentemente da una azione umana: un rialzo termico.

Il legislatore avrebbe potuto far derivare l'obbligo di dotazione di ARTVA, pala e sonda a partire dal grado 3 (*pericolo marcato*) ?

o nel caso di grado 2 (*pericolo moderato*)……?

Nel caso di grado 1 (*pericolo debole*) del bollettino l'escursionista dovrà dotarsi ugualmente di ARTVA, pala e sonda ???

Siamo pur sempre in presenza di un "pericolo".

Un altro aspetto relativo all'estensione a tutti gli escursionisti invernali (*sarebbero da definire "escursionisti innevati")* della specifica attrezzatura riguarda le **capacità di utilizzo** della stessa.

Bisognerà fare dei corsi sull'uso dell'ARTVA, su come si ricerca con la sonda il disperso, su come si spala la neve dopo una valanga ?

Le Sezioni CAI che forniscono in comodato d'uso ai soci l'ARTVA per l'escursione sociale diventano responsabili dell'eventuale malfunzionamento dello strumento ? (manutenzione, verifica della funzionalità).

Potrei avere indosso l'ARTVA, ma non tenerlo acceso (*non violo la legge, ma l'intelligenza umana*).

Se faccio una escursione con le ciaspole organizzata da una guida alpina, tutti i partecipanti devono avere in dotazione ARTVA, pala e sonda ?

O basta solo per la guida (trattandosi di un contratto si suppone che non porti i clienti in zone soggette a pericolo di valanghe, salvo dotarli del Kit) ?

La vigilanza

Definire l'ambito di applicazione è fondamentale di fronte ad eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia preposte alla vigilanza.

L'articolo 29 individua i soggetti competenti per il controllo.

La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché la polizia locale, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo (*che ricomprende anche l'art. 26*) e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Se l’escursionista viene fermato da un carabiniere forestale e non è provvisto di ARTVA, pala e sonda, come potrà argomentare l’assenza di tale dotazione ed evitare la **sanzione amministrativa da 100 a 150 euro** ?

Illustrando il percorso che effettuerà (o che ha effettuato), precisando che **non** si tratta di “particolare ambiente innevato” nel quale sussistevano pericoli di valanghe in considerazione della morfologia del terreno e delle condizioni nivometeorologiche (no neve fresca, no accumuli da vento, no rialzo termico, ecc), come riportato nel bollettino meteo consultabile dal proprio cellulare (o con la preventiva stampa della pagina stessa, data la possibile carenza di segnale).

Adeguamento delle leggi regionali

L'articolo 40 riguarda l'adeguamento alle disposizioni della legge.

1. *Le regioni,* ***entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto****, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.*

Essendo stato il D.Lgs. n. 40 pubblicato sulla G.U. del 18 marzo 2021, considerati i 15 giorni di *vacatio legis,* è **entrato in vigore il 3 aprile 2021**.

Quindi tale termine è indicato **al 3 aprile 2022**.

Adeguamenti per i gestori

Art. 40, co. 2:

I gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita adeguano, **entro due anni dalla data di entrata in vigore** del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Assendo il D.Lgs. n. 40 del 2021 entrato in vigore il 3 aprile 2021, i gestori avranno tempo per adeguare impianti e piste fino al **3 aprile 2023**.

Modifiche ed integrazioni alla normativa

Va tuttavia segnalato che, l'articolo 9 della legge n. 86 del 2019 sulla delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al comma 3 prevede che "***Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore*** *di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare* ***disposizioni integrative e correttive*** *dei decreti medesimi*".

Come detto in una precedente slide la data di **entrata in vigore** del D.Lgs. n. 40 del 2021 risulta essere il **3 aprile 2021**.

Pertanto il Governo ha modo di rivedere la normativa secondo le modalità previste dalla legge delega **entro il 3 aprile 2023**.

Riepilogo tempistiche

Il D.Lgs. n. 40 del 2021 è entrato in vigore il **3 aprile 2021**.

Dal 1° gennaio 2022 si applicano le norme di **comportamento** degli **utenti** delle **aree sciabili** (artt. 17-33) e sugli sciatori disabili (artt. 34-38).

Entro il **3 aprile 2022** (un anno) le **Regioni** adeguano la loro disciplina.

Entro il **3 aprile 2023** (due anni) i **gestori** adeguano impianti e piste da sci (artt. 4-16).

Conclusioni

Una prima valutazione riguarda la formulazione del testo:

Il comma 2 dell'articolo 26 poteva essere così semplicemente formulato (rovesciando alcuni punti):

"Al fine di garantire un idoneo intervento di *primo* soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche, anche mediante le racchette da neve, in ~~particolari~~ ambiente innevato laddove sussistano *pericoli* di valanghe per le condizioni nivometeorologiche devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve."

Se il legislatore avesse voluto stabilire un diverso **regime, differenziandolo** tra sci-alpinisti da un lato ed escursionisti dall'altro, avrebbe così formulato il testo:

"Al fine di garantire un idoneo intervento di *primo* soccorso i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve. Tale obbligo sussiste anche per tutte le attività escursionistiche in ambiente innevato, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano *pericoli* di valanghe".

Tuttavia il principio indicato all’articolo 9 della legge delega n. 86 del 2019 prevede “ *l'individuazione dei* ***criteri generali di sicurezza*** *per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive”*.

L’aggettivo “***generali***” esclude ogni forma di disciplina differenziata tra tipologie di utenti nel doversi dotare delle strumentazione indicata.

In sintesi, in che cosa l'articolo 26 del decreto legislativo ha **modificato il quadro normativo vigente**?

Il primo aspetto riguarda "**l'ambiente montano innevato**".

Vi è un questo caso un **cambio terminologico**:

se la legge del 2003 fa riferimento a "*condizioni climatiche e della neve*",

il nuovo testo usa le parole "*condizioni nivometeorologiche*",

ma la sostanza è identica.

Ad esso si aggiunge una **caratteristica** dell'ambiente:

deve essere "**particolare**", in quanto per le suddette condizioni nivometeorologiche sussistono "rischi di valanghe".

La legge 363 faceva invece riferimento ad ambienti *laddove* sussistono "**evidenti** rischi di valanghe".

In sostanza la nuova normativa, non riportando più l'aggettivo "evidenti" riferito ai rischi (*rectius* pericoli) di valanghe, **estende** l'obbligo di ARTVA, pala e sonda da neve a tutti quei "particolari" territori, laddove per le suddette condizioni, ci sia un pericolo di valanghe.

Il livello di sicurezza viene astrattamente **ampliato**, senza tuttavia dare una misura del pericolo da considerare, che viene generalizzato in quanto presente in conseguenza delle condizioni nivometeorologiche del territorio.

Il secondo aspetto riguarda i **destinatari dell'obbligo**:

agli sci alpinisti sono stati aggiunti gli **sciatori fuori pista** (che rispetto agli sci alpinisti non praticano la risalita dei pendii con le pelli) e gli **escursionisti** in tutte le modalità, specificando, onde evitare contestazioni, anche coloro che utilizzano le racchette da neve.

In sostanza, viene ampliata – in termini oggettivi e soggettivi – la platea dei destinatari dell'obbligo.

Il decreto legislativo n. 40 **non disciplina** le attività di sci alpinismo, sci fuori pista ed escursionismo invernale, ma reca una **disposizione di sicurezza**, limitandosi a prevedere l'obbligo per l'utente di dotarsi di ARTVA, pala e sonda, qualora percorra un ambiente innevato nel quale è presente un pericolo di caduta di valanghe in considerazione delle condizioni della neve e del meteo.

Tale dotazione potrebbe essere definita con l'acronimo "**Kit APS**".

Sicuramente i produttori e venditori di ARTVA, pale e sonde da neve incrementeranno il fatturato (il prezzo di un Kit varia dai 200 ai 300 euro).

La comunicazione del PG Torti
alla Sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali

(*15 dicembre 2021*)

In un contesto normativo così palesemente poco chiaro e anche in ragione di evitare contestazioni e conflittualità con le forze di polizia preposte alla vigilanza, il **Presidente generale del CAI**, Vincenzo Torti,
- facendo ricorso alle competenze della CNSASA, dello SVI e della CCE
- ha inviato una lettera alla Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, chiedendo che venga emanata una **circolare chiarificatrice** delle disposizioni recate dall'articolo 26, comma 2, in oggetto.

CAI CLUB ALPINO ITALIANO
N.0004640 - 15.12.2021
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

CLUB ALPINO ITALIANO

Il Presidente Generale

Milano, 15 dicembre 2021

Gentile Sottosegretaria,

mi permetto, in qualità di Presidente Generale del Club Alpino Italiano CAI, di sottoporre all'attenzione Sua e dei competenti uffici del Dipartimento dello Sport, una nota predisposta dai nostri Organi tecnici e approvata dal Comitato Direttivo Centrale, con riferimento alle problematiche connesse alla pratica attuazione del disposto dell'art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40, di ormai imminente entrata in vigore, afferente la sicurezza negli sport invernali.

Nello specifico il tema che potrebbe determinare difficoltà interpretative e conseguenti potenziali contenziosi nell'applicazione da parte delle Forze dell'Ordine preposte alla vigilanza, riguarda la previsione, contenuta nel predetto articolo, dell'obbligo di disporre di apparecchiature di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda), ove *"in particolari ambienti innevati ... omissis ... sussistano rischi di valanghe"*.

Trattandosi di normativa riferita espressamente anche alle attività escursionistiche, comprenderà la necessità di poter disporre di una circolare esplicativa, la più urgente possibile, onde indirizzare correttamente le migliaia di Socie e Soci che praticano attività interessate dalla disposizione.

Abbiamo corredato il parere con apposite schede e, per qualsiasi miglior approfondimento, potrà riferirsi al dott. Gian Paolo Boscariol (gpboscariol@gmail.com – 331/6339560), Componente del Comitato Direttivo Centrale del CAI, che, oltre ad essere esperto in materia, risiede a Roma ed è disponibile.

Certo della Sua attenzione in merito La ringrazio e Le auguro un proficuo lavoro.

Con i migliori saluti

(Avv. Vincenzo Torti)

Gent.ma Signora
Valentina Vezzali
Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega allo sport

ufficiosport@pec.governo.it
segreteria.vezzali@governo.it

Via E. Petrella 19 - 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201
E-mail: presidente.generale@cai.it

Gentile Sottosegretaria,

mi permetto, in qualità di Presidente Generale del Club Alpino Italiano CAI, di sottoporre all'attenzione Sua e degli uffici del Dipartimento dello Sport, una nota predisposta dai nostri Organi tecnici ed approvata dal Consiglio Direttivo Centrale, con riferimento alle problematiche connesse alla pratica attuazione del disposto dell'art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, di ormai imminente entrata in vigore , afferente la sicurezza negli sport invernali.

Nello specifico il tema che potrebbe determinare difficoltà interpretative e conseguenti potenziali contenziosi nell'applicazione da parte delle Forze del'Ordine preposte alla vigilanza, riguarda la previsione, contenuta nel predetto articolo, dell'obbligo di disporre di apparecchiature di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) ove "*in particolari ambienti innevati … omissis … sussistano rischi di valanghe*".

Trattandosi di attività riferita espressamante anche alle attività escursionistiche, comprenderà la necessità di poter disporre di una circolare esplicativa, la più urgente possibile, onde indirizzare correttamente le migliaia di Socie e Soci che praticano attività interessate dalla disposizione.

…Omissis…

(Avv. Vincenzo Torti)

Parere interpretativo del Club Alpino Italiano (CAI) sull'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2021.

Dal 1° gennaio 2022 verranno applicate le disposizioni previste dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. In particolare l'articolo 26 reca le disposizioni in tema di "Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche":

"*1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.*
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo".

Problematiche interpretative da sottoporre al legislatore

Rispetto a quanto disposto dall'art. 17 della vigente legge n. 363 del 2003, la norma di cui al comma 2 in oggetto ha esteso le disposizioni sulla sicurezza in caso di pericolo valanghe (dotazione di un apposito kit di sicurezza) **anche agli escursionisti** (compresi i c.d. ciaspolatori) in particolari ambienti innevati nei quali, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe.

Dalla formulazione del testo si dedurrebbe che coloro (sci alpinisti, sciatori fuori pista ed escursionisti) che pratichino attività in ambiente innevato laddove, per le condizioni nivometeorologiche, **non** sussistano pericoli di valanghe, **sono esentati** dall'obbligo di dotarsi di tali apparecchiature.

In relazione al concetto esposto al comma 2 "in particolari ambienti innevati" il CAI propone la seguente interpretazione da utilizzare in una circolare interpretativa del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine di evitare/limitare il contenzioso con le forze dell'ordine preposte a vigilare (art. 29) e le eventuali sanzioni da esse comminate (art. 33, co. 1, lett. *h*):

“Poiché i distacchi di valanghe sono possibili solo su un terreno in pendenza e il limite di sicurezza per le nevi alpine è fissato a 27 gradi, tutti coloro che, indipendentemente dagli attrezzi usati, frequentano terreni nevosi con inclinazione inferiore a tale soglia e l’itinerario percorso non presenta pendii ripidi innevati soprastanti, dai quali potrebbe distaccarsi una valanga e coinvolgere gli escursionisti, sono esentati dall’obbligo di dotarsi del kit di sicurezza APS (ARTVa, pala e sonda).

Resta confermato l’obbligo di munirsi del kit di sicurezza APS per tutti coloro che si muovono su terreno ripido ed innevato avente inclinazione superiore a 27 gradi.

Tale obbligo permane anche nel periodo di non emissione dei bollettini valanghe da parte dei Centri Valanghe Regionali AINEVA dell’arco alpino (normalmente dal 1° dicembre al 30 aprile) o da parte di METEOMONT nel caso dell’Italia Centrale; nel periodo estivo infatti l’Organo Ufficiale sospende il servizio informativo.
Infatti si fa presente che in alta montagna, a causa di nuove precipitazioni nevose, può capitare che si determini un pericolo di valanghe anche in periodi in cui il bollettino valanghe non viene emesso.

Inoltre si ritiene importante, allo scopo di fornire maggiori informazioni ad escursionisti ed alpinisti per supportare il loro processo decisionale, che gli Organi Ufficiali preposti alla diffusione dei bollettini, nei periodi di non emissione del bollettino valanghe, in occasione di precipitazioni nevose significative tali da prevedere dei pericoli di distacchi di valanghe, segnalassero nel bollettino meteo anche una possibile situazione valanghiva, oppure emettessero un bollettino valanghe straordinario.

L'obbligo di dotarsi del kit di sicurezza resta valido anche per chi frequenta "aree controllate" ovvero terreni innevati ripidi di fuori pista situati all'interno di comprensori sciistici serviti da impianti di risalita, poiché, mentre la pista è considerata zona sicura dal pericolo di valanghe essendo soggetta al controllo di un gestore, il terreno non battuto non è altrettanto sicuro in quanto il gestore non è tenuto a bonificare le aree di fuori pista. Infatti il comma 1 recita: "Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi".

Considerazioni generali del CAI.

La sicurezza in montagna non può essere garantita e non aumenta con le sanzioni per chi provoca valanghe. La tutela della pubblica incolumità può essere assicurata solo attraverso il lavoro di formazione, prevenzione, informazione svolto con il contributo degli organi tecnici del CAI, delle Guide Alpine, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, delle associazioni che si occupano di neve e valanghe (AINEVA), dei Corpi dello Stato.
In particolare il CAI da sempre svolge attività di formazione e prevenzione su tutto il territorio nazionale a cui tutti, soci e non soci, possono accedere; l'associazione con le sue 509 Sezioni distribuite sul territorio italiano e più in particolare grazie alla presenza capillare dei propri Organi Tecnici (Alpinismo Scialpinismo Arrampicata, Escursionismo, Alpinismo Giovanile, Speleologia, Servizio Valanghe, Centro Studi Materiali e Tecniche, Tutela Ambiente Montano, Comitato Scientifico, Commissione Medica), si propone come un presidio permanente, attivo tutto l'arco dell'anno, a favore di una frequentazione consapevole della montagna in ragionevole sicurezza.

Come dimostrazione di questo impegno si può citare il fatto che fino all'anno 2019 la percentuale degli interventi del CNSAS rivolti a soci del CAI è rimasta sotto la soglia del 4%.
Per quanto riguarda gli interventi in conseguenza da valanghe è opportuno far riferimento ai dati del CNSAS relativi al 2019, in quanto nel 2020 a causa del lockdown le attività sono rimaste sostanzialmente bloccate nel periodo marzo-maggio: nel 2019 su 10.234 interventi complessivi 57 sono stati conseguenti ad una valanga (nel 2020 con 21 interventi) e gli interventi per attività di sci alpinismo sono stati 316 (nel 2020 con 230 interventi).
Sono da potenziare le iniziative di sensibilizzazione e di educazione a favore della collettività che possono essere sostenute dallo Stato e dalle singole Regioni con l'obiettivo di sostenere il ruolo culturale e sociale delle pratiche di montagna e di grotta.

Schede tematiche:

IL TERRENO DA VALANGHE E LA MISURA DELL'INCLINAZIONE

Il riconoscimento del terreno valanghivo nel corso di un'escursione è una delle chiavi della prevenzione in quanto consente una corretta scelta dell'itinerario e l'eventuale adozione di misure supplementari volte a gestire correttamente e a ridurre l'esposizione al rischio nelle situazioni più critiche.

Il fattore principale nella valutazione del terreno valanghivo è l'*inclinazione* in quanto i distacchi di valanghe sono possibili solo su un terreno in pendenza. Anche se la maggior parte dei distacchi di valanghe a lastroni avvengono su terreni con inclinazioni comprese fra i 30° e i 45°, il limite inferiore di sicurezza, per le nevi alpine, è fissato a 27°.

Al di sotto di questo limite è assai improbabile che si stacchino valanghe (se non in casi particolari di neve fradicia), mentre sono possibili, anche se non frequenti, distacchi su pendii con inclinazioni maggiori di 45°. Oltre i 55° i distacchi si verificano per lo più in forma di scaricamenti di neve a debole coesione in coincidenza con i nuovi apporti nevosi.

Nella valutazione del terreno valanghivo occorre tenere in considerazione non solo l'area dove ci si trova ma l'insieme dei pendii circostanti e in particolare i pendii ripidi innevati posti a monte del percorso seguito.

Misura dell'inclinazione sul terreno

Sul terreno la misura dell'inclinazione può essere eseguita, con un inclinometro o con una delle tante App sviluppate per gli smartphone, oppure con i bastoncini da sci.

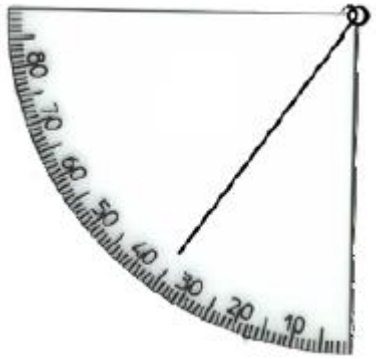

Utilizzando due bastoncini da sci si segna con del nastro la metà del bastoncino considerando la distanza tra l'estremità della manopola e l'attacco della rotella e si dispongono i due bastoncini ad angolo retto. Se il bastoncino orizzontale interseca quello verticale esattamente a metà significa che il pendio presenta circa 27 ° di inclinazione.

Se invece il bastoncino orizzontale interseca quello verticale più in alto del nastro significa che la pendenza è superiore e quindi ci si trova in un pendio potenzialmente valaghivo.

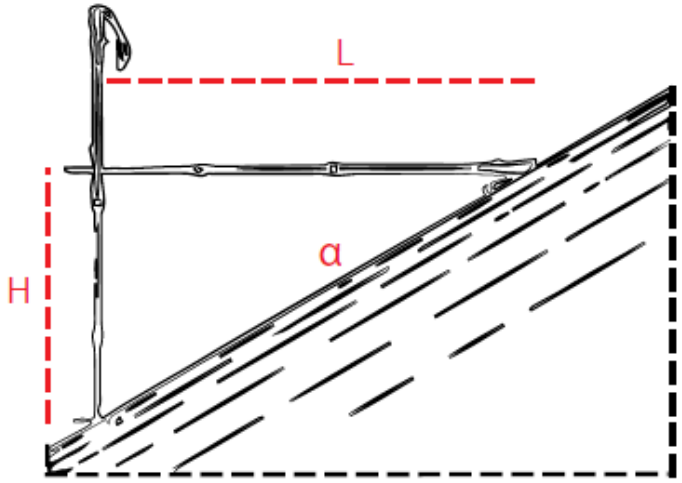

AUTOSOCCORSO IN VALANGA

L'analisi della curva di sopravvivenza indica che entro i primi 18 minuti dal seppellimento le probabilità di ritrovare persone in vita sono del 93 %, mentre tra i 18 e i 35 minuti dal seppellimento si osserva un forte calo delle probabilità di sopravvivenza che passano dal 93 % al 30 % circa.

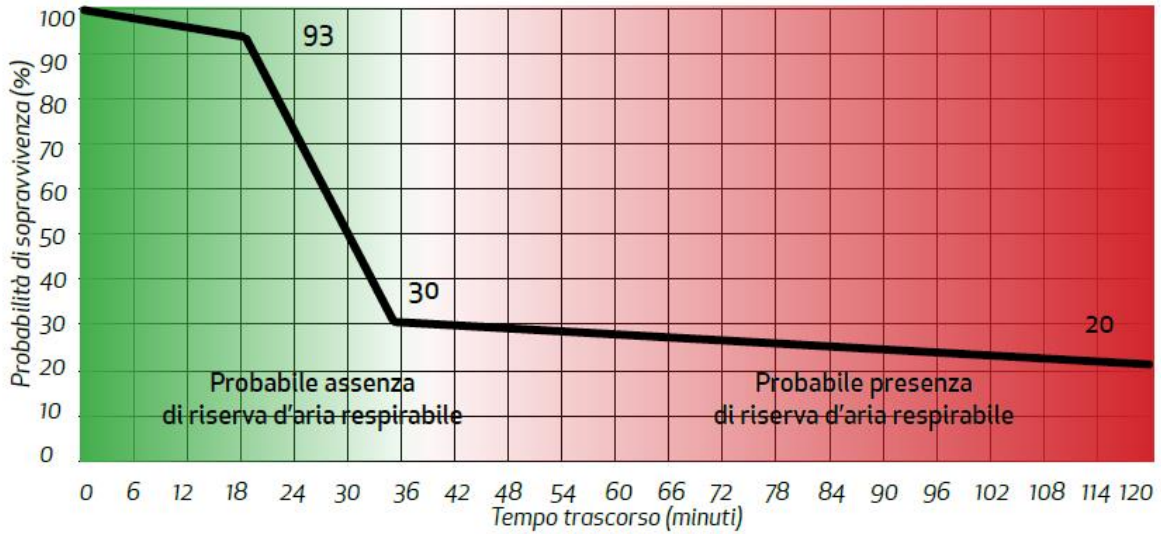

Risulta fondamentale individuare e disseppellire la persona sepolta entro i primi 18 minuti, per avere buone probabilità di trovarla ancora in vita. Poiché in genere l'intervento del soccorso organizzato tramite elicottero equipaggiato con unità cinofila e ricercatore RECCO richiede più di mezz'ora (a parte forse in un comprensorio sciistico dove può attivarsi una squadra di soccorso di terra), solo persone presenti all'evento (compagni del gruppo o altre persone sopraggiunte), molto vicine al luogo dell'incidente e ovviamente non coinvolte, avranno la possibilità di intervenire in un così rapidissimo lasso di tempo. Solo loro possono attuare un "autosoccorso", intendendo con tale termine una sequenza di procedure, finalizzate alla ricerca e al disseppellimento dei travolti, disponendo delle usuali attrezzature personali.

L'utilizzo del kit di sicurezza APS costituito da ARTVa - pala - sonda leggera da valanga, da parte di tutti i componenti della escursione rappresenta la maggior garanzia di successo nell'intervento di soccorso.

IMPIEGO DEL KIT DI SICUREZZA APS

Come si è detto il problema delle valanghe interessa tutti coloro che frequentano un pendio ripido ricoperto da neve (con inclinazione superiore a 27°), o che percorrono un terreno ad inclinazione inferiore ai 27° ma direttamente sovrastato da pendii ripidi, indipendentemente dal tipo di attrezzatura utilizzata per la movimentazione su terreno innevato.

La ricerca con ARTVa, per poter essere eseguita correttamente e con la più alta probabilità di successo, richiede di avere in dotazione:

- ARTVa, possibilmente di ultima generazione di tipo digitale; per persone che conoscono il proprio apparecchio e si esercitano impiegano per la ricerca e l'individuazione del punto con la sonda dai 4 ai 7 minuti
- Sonda da valanga robusta, facile da montare, possibilmente centimetrata e di lunghezza superiore a 200 cm utile per individuare velocemente la persona sepolta; le statistiche indicano che la profondità media è di circa 1 metro.
- Pala da neve robusta e sufficientemente ampia. Per realizzare uno scavo senza metodo di 1 m^3 di neve sono necessari da 10 a 15 minuti; con strategie di scavo si può ridurre tale tempo. Senza la pala e con uso delle sole mani guantate sono necessari almeno 75 minuti.

Raccomandazione: va sottolineato che non sufficiente dotarsi del kit di sicurezza ma è necessario conoscere le modalità di ricerca del proprio apparecchio, esercitarsi con regolarità e saper applicare un metodo di scavo efficace. Si segnala inoltre come la ricerca vista udito sulla superficie della valanga fatta con scrupolosa attenzione sia la procedura da eseguire accompagnata sempre dal contestuale utilizzo del kit di sicurezza.

SCALA DEL PERICOLO			STABILITA' DEL MANTO NEVOSO	PROBABILITA' DI DISTACCO VALANGHE
5	5	MOLTO FORTE	Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile.	Sono da aspettarsi numerose valanghe spontanee molto grandi e spesso anche valanghe di dimensioni estreme, anche su terreno moderatamente ripido*.
4	4	FORTE	Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi*.	Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico** su molti pendii ripidi*. Talvolta sono da aspettarsi numerose valanghe spontanee di grandi dimensioni e spesso anche molto grandi.
3	3	MARCATO	Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi*.	Il distacco è possibile già con un debole sovraccarico** soprattutto sui pendii ripidi indicati*. Talvolta sono possibili alcune valanghe spontanee di grandi dimensioni e, in singoli casi, anche molto grandi.
2	2	MODERATO	Il manto nevoso è solo moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi*, altrimenti è generalmente ben consolidato.	Il distacco è possibile principalmente con un forte sovraccarico**, soprattutto sui pendii ripidi* indicati. Non sono da aspettarsi valanghe spontanee molto grandi.
1	1	DEBOLE	Il manto nevoso è in generale ben consolidato e stabile.	Il distacco è generalmente possibile solo con forte sovraccarico** su pochissimi punti sul terreno ripido estremo***. Sono possibili solo piccole e medie valanghe spontanee.

Le parti di terreno dove il pericolo è particolarmente pronunciato vengono descritte più dettagliatamente nel bollettino delle valanghe (ad es. quote, esposizione, forma del terreno ecc.).

****Sovraccarico forte**: due o più sciatori o snowboarders che non rispettano le distanze di sicurezza, escursionisti a piedi, curve saltate o molto strette, caduta di sciatore, motoslitta, mezzo battipista, esplosione.

****Sovraccarico debole**: sciatore o snowboarder che effettua curve dolci, che non cade; escursionista con racchette da neve; gruppo che rispetta le distanze di sicurezza (minimo 10 m).

***Terreno moderatamente ripido:** pendii meno ripidi di circa 30°; **Pendio ripido**: pendii più ripidi di circa 30°.

*****Terreno ripido estremo**: particolarmente sfavorevole ad es. dal punto di vista della pendenza (più ripido di circa 40°), forma del terreno, prossimità alle creste o proprietà del suolo.

AINEVA EAWS EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES

VERSIONE EAWS 2018

Concetti di pericolo e di rischio: per pericolo di valanghe si intende la possibilità che si verifichi, in una determinata area o regione, un evento valanghivo, in grado di provocare, potenzialmente, danni materiali o alle persone. Il fatto che sussista o meno un rischio, così come le sue eventuali proporzioni, dipende dalle condizioni locali e dal comportamento umano ovvero dal grado di esposizione, volontaria od involontaria, a tale pericolo e del tenore di danno che ne può derivare. Nei bollettini si parla sempre di pericolo per descrivere la situazione in modo oggettivo. I concetti di pericolo e di rischio possono essere meglio chiariti con un esempio: uno sciatore su fuoripista, che attraversa ripetutamente un pendio ripido poco consolidato, rischia molto di più di uno che lo attraversa una volta sola, pur essendo il grado di pericolo invariato.

Inclinazione dei pendii e aree di instabilità potenziale (zone in cui è possibile il distacco): il pericolo valanghe non è presente indistintamente su tutto il territorio ma si concentra sui pendii aventi una inclinazione ragionevolmente oltre i 27° (luoghi pericolosi).
La gradazione della scala è basata sull'aumento dell'estensione delle aree di instabilità potenziale del manto nevoso all'aumentare del pericolo. La presenza più o meno diffusa di pendii ripidi pericolosi, viene indicata con gli aggettivi: "pochissimi" (meno del 5%), "alcuni" (5%-25%), "molti" (25%50%), maggior parte" (più del 50%), che traducono, in termini probabilistici, la più o meno grande estensione delle aree di instabilità potenziale del manto nevoso.
Pertanto il pericolo di valanghe sussiste anche con grado 1, ma è circoscritto su pochissimi punti (meno del 5% dei luoghi pericolosi) e su un terreno ripido estremo (più ripido di circa 40°).

CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI IN BASE ALLA DIFFICOLTA'
IN AMBITO ESCURSIONISTICO
ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO CON RACCHETTE DA NEVE

EAI = escursionismo in ambiente innevato
Percorsi che si svolgono in ambiente innevato con l'utilizzo di racchette da neve, entro i limiti dell'escursionismo e quindi su pendenze medio - basse (≤ 25°)
Sono suddivisi su tre diversi livelli di difficoltà (facile, poco difficile e difficile) in ragione del dislivello, del contesto ambientale in cui si svolgono, della preparazione tecnica e dalle problematiche relative alla valutazione del pericolo di valanga che presentano.
Prevedono tutte le cautele derivanti dalle specifiche e contestuali condizioni ambientali, tipiche dell'ambiente montano innevato differenti a seconda di altitudine e latitudine dell'itinerario.

EAI - F (facile)
CARATTERISTICHE
Percorso pianeggiante o con modeste pendenze, pari a un'inclinazione media inferiore ai 10°. Privo di difficoltà in normali condizioni ambientali. Non esposto a pendii ripidi, quindi, il pericolo di valanghe è molto ridotto.
Si svolge su tracciati ampi, facilmente riconoscibili.
Il dislivello è generalmente contenuto entro i 400 metri.
ABILITA' E COMPETENZE
Non richiede particolari tecniche di utilizzo delle racchette da neve. Necessita di conoscenze base dell'ambiente innevato e richiede un minimo di allenamento, variabile in base alle condizioni della neve e in funzione dello sviluppo dell'itinerario.
Esente da pericoli di scivolamenti o cadute esposte.
ATTREZZATURE
È richiesto un abbigliamento idoneo alla stagione. La dotazione di ARTVA, pala e sonda è consigliata fatte salve le normative locali.

EAI - PD (poco difficile)

CARATTERISTICHE

Percorso con pendenze per lo più modeste, pari a un'inclinazione media tra i 10° e i 15°.

Può attraversare tratti a ridosso o in prossimità di pendii con forte inclinazione e, quindi, potenzialmente soggetti al pericolo valanghe.

ABILITA' E COMPETENZE

Necessità di padronanza nell'utilizzo delle racchette da neve e, anche in normali condizioni ambientali, di buona capacità di valutazione locale del tracciato oltre alla corretta interpretazione del bollettino nivo - meteo.

Non è escluso il pericolo di brevi scivolamenti. È richiesta capacità di pianificazione.

ATTREZZATURE

Indispensabile la dotazione di ARTVA, pala e sonda e la conoscenza delle tecniche di autosoccorso.

EAI - D (difficile)

CARATTERISTICHE

Percorso che presenta pendenze anche accentuate pari a inclinazioni anche fino ai 25°, su terreno variegato per morfologia ed esposizione e con versanti potenzialmente soggetti al pericolo di valanghe.

ABILITA' E COMPETENZE

Necessità esperienza e ottima capacità nell'utilizzo delle racchette da neve tali da poter affrontare tratti con pericolo di scivolamento. Richiede avanzate capacità di pianificazione e ottima conoscenza dell'ambiente in funzione del manto nevoso e del pericolo valanghe, abbinata a una corretta interpretazione del bollettino nivo - meteo oltre che preparazione fisica adeguata.

ATTREZZATURE

Indispensabile la dotazione di ARTVA, pala e sonda e la conoscenza delle tecniche di autosoccorso. Può essere necessario dotarsi di piccozza e ramponi a seconda del tracciato previsto e delle condizioni ambientali.

LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

Occorre tenere presente che, nonostante la ricerca con ARTVa da parte di una persona ben addestrata, possa essere molto rapida, il tasso di mortalità al momento dell'incidente resta sempre significativo: su 100 persone travolte da una valanga, purtroppo 7 di esse risultano già decedute a causa di traumi riportati durante il travolgimento.
La regola fondamentale cui attenersi è, conseguentemente, quella di evitare l'evento valanghivo adottando tutte le misure precauzionali affinché l'attività escursionistica, su terreno ripido innevato, limiti al ragionevole il rischio residuo.
Occorre soprattutto far comprendere e divulgare la consapevolezza che l'ARTVa, pur essendo il sistema migliore per ritrovare ancora in vita un sepolto, va a "riparare" in parte un danno che si è già verificato.
Bisogna quindi, prima di tutto, evitare l'evento valanghivo con una adeguata prevenzione, ovvero pianificando la gita e adottando, durante l'escursione, un atteggiamento attento e prudente.

Le misure di precauzione si basano sull'attuazione di tre fasi fondamentali:
1. a livello regionale (a casa), pianificazione accurata dell'escursione;
2. a livello locale (sul luogo), valutazione dettagliata della situazione valanghiva, scelta dell'itinerario adeguato e adozione di un comportamento appropriato sul terreno;
3. sul singolo pendio, valutazione della stabilità del manto nevoso e messa in atto di provvedimenti speciali di minimizzazione del rischio, con lo scopo di ridurre il sovraccarico oppure di evitare la zona sospetta od ancora di ridurre il numero di possibili travolti.

Per ciascuna fase, vengono considerati inoltre tre criteri di valutazione:
a) la situazione nivo-meteorologica;
b) le particolarità del terreno;
c) le caratteristiche e il comportamento dei partecipanti.

Ne consegue una regola basata su un sistema di tre filtri, dal reticolo sempre più fine, con l'obiettivo di eliminare progressivamente gli errori di progettazione e attuazione di una escursione. Buona parte del rischio si riduce progettando la gita a tavolino, prima della partenza; un'altra quota di rischio viene eliminata osservando il luogo selezionato per l'escursione e scegliendo con cura il percorso; infine il rischio rimanente viene ulteriormente ridotto valutando i singoli tratti critici presenti nell'itinerario e applicando particolari provvedimenti di gestione e minimizzazione.

Questo metodo di riduzione del rischio, oltre ad esaminare congiuntamente fattori determinanti quali il manto nevoso, la situazione meteorologica ed il terreno, presta particolare attenzione alla lettura della carta topografica, messa in relazione al terreno. Inoltre sono tenute in particolare considerazione le caratteristiche dei partecipanti; infatti il fattore umano, cioè il nostro comportamento, e alcuni elementi non sempre esattamente prevedibili fanno permanere un rischio residuo che, dipendendo appunto da molti fattori, risulta molto difficile da valutare.

Compito del CAI e in particolare delle sue scuole è far capire l'importanza di muoversi nell'ambiente in ragionevole sicurezza, ovvero gestendo correttamente l'esposizione al rischio e cercando di minimizzarlo consci del fatto che nella frequentazione della montagna esiste sempre un margine di rischio non eliminabile e che tale principio vale sia per il meno esperto che per l'esperto.
Conta sempre il principio, banale ma da tenere sempre a mente, del sapere rinunciare ad un'escursione e del tornare indietro.

La comunicazione su Lo Scarpone – 30-12-2021

In attesa dei chiarimenti governativi, la Sede centrale del CAI invita Sezioni, Soci e frequentatori, ad una lettura ed applicazione della disposizione in oggetto improntata alla prudenza.

Ferma restando l'obbligatorietà della dotazione del kit di autosoccorso per le attività sezionali (corsi e uscite) e individuali di scialpinismo, per quanto attiene le attività escursionistiche, tra cui quelle con le racchette da neve e lo sci-escursionismo, si prefigurano, quindi, uscite in cui sarà obbligatorio per i partecipanti essere dotati di Artva, pala e sonda, ed altre in cui non vi sarà tale obbligo di dotazione.

Per pianificare correttamente l’attività sarà quindi necessario:

a) valutare con la massima attenzione lo sviluppo sul territorio dell’itinerario prescelto (morfologia), verificando, anche attraverso gli appositi bollettini, come si presentino le condizioni non solo del percorso propriamente inteso, ma anche quello della prossimità e dei pendii laterali limitrofi, considerandone la relativa inclinazione, che rappresenta un parametro particolarmente rilevante;

b) assumere circonstanziate informazioni meteorologiche sui giorni precedenti non meno che con riferimento al giorno della prevista attività;

c) ricordare che i bollettini riguardano aree spesso di notevole ampiezza e che occorre, pertanto, mantenere sin dall'avvio dell'attività una costante verifica delle condizioni effettivamente riscontrate in loco e nel corso dello svolgimento, sempre pronti, qualora la situazione si presentasse diversa da quella ipotizzata e ci si fosse avviati senza le dotazioni di autosoccorso, a rinunciare a proseguire oltre.

E se andare in montagna non è mai esente dal rischio connesso alla intrinseca pericolosità dell'ambiente, è auspicabile che, di pari passo con l'introduzione di regole che mirano alla sicurezza, venga favorita e comunicata adeguatamente la necessità di prepararsi all'ambiente montano culturalmente, oltre che tecnicamente.